

Delibera n. 7/2014 del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2014

pag. 1/5

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) ed il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) per attività di collaborazione e ricerca.			
N. o.d.g.: 03/04	Rep. n. 7/2014	Prot. n. 1847	UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI	X				Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI				X	Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI				X	Veronica GNAGNARELLA				X
Massimo BALDACCI	X				Chiara SISTI	X			
Bonita CLERI	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) ed il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) con sede legale in Roma intendono stipulare una convenzione per attività di collaborazione e ricerca.

In particolare, l'Università ha interesse di attivare un nodo laboratorio CINI denominato *InfoLife* così da incentivare la ricerca sui temi dei metodi formali e algoritmici per le Scienze della Vita e di aderire all'iniziativa del Consorzio relativa all'attivazione di uno dei nuovi Laboratori tematici a rete distribuiti sul territorio nazionale.

Nella convenzione viene identificata una stanza del Dipartimento nella quale verranno condotte, anche in via non esclusiva le ricerche.

Resta inteso che ogni possibile costo di attivazione della Sede che si dovesse rendere necessario sarà a carico del Dipartimento ed in particolare della Sezione di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del DiSBeF.

Dopo la stipula della suddetta convenzione potranno essere stipulate ulteriori convenzioni attuative che definiranno gli aspetti più strettamente operativi della collaborazione, anche nel caso di attivazione di progetti di ricerca finanziati.

Con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti n. 10/2014 dell'8 gennaio 2014 è stata approvata la suddetta convenzione e la relativa proposta di stipula.

A tal fine è richiesta l'autorizzazione per la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) ed il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) con sede legale in Roma.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

Delibera n. 7/2014 del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2014

pag. 2/5

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti n. 10/2014 dell'8 gennaio 2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare nel testo sotto riportato la convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef) ed il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI):

“CONVENZIONE

Tra

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, codice fiscale n. 82002850418, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Pivato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università sita a Urbino in Via Saffi n. 2, nel seguito denominata "Università" o "Ateneo";

E

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, codice fiscale n. 03886031008, con sede legale in Roma, via Salaria n. 113, e sede amministrativa in Roma, via Ariosto, 25, rappresentato dal Presidente Prof. Paolo Prinetto, nel seguito denominato "CINI";
Nel seguito congiuntamente indicati come le "Parti".

Premesso che

- a) Le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extrauniversitari di ricerca;
- b) Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) è un Consorzio tra Università pubbliche italiane per lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico nel settore dell'Informatica, costituito con atto sottoscritto in data 6 dicembre 1989;
- c) Il CINI è riconosciuto con DM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 29.05.92 e posto sotto la vigilanza del Ministero competente per l'Università e la Ricerca;
- d) Il CINI, ai sensi dell'Art. 1 del proprio Statuto, si propone di promuovere e coordinare tra le Università Consorziato le ricerche sia di base sia applicative e le altre attività scientifiche e di trasferimento nel campo dell'Informatica;
- e) Il CINI è un Consorzio Interuniversitario valutato ANVUR;
- f) Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, i Laboratori Nazionali sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- g) In data 29.11.2013 il CINI ha approvato l'attivazione di Laboratori Tematici Nazionali a Rete, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del CINI;
- h) L'Università ha manifestato l'interesse, sulla base delle esperienze e delle competenze

Delibera n. 7/2014 del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2014

pag. 3/5

scientifiche dell'Unità di Ricerca per l'attivazione di

- a. un Nodo del Laboratorio CINI denominato *InfoLife* (nel seguito "Sede");
- i) Le Parti ritengono inoltre che le collaborazioni e gli scambi rappresenteranno il punto di partenza per la predisposizione di progetti congiunti e per la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali ed europei;
- j) La collaborazione di cui sopra si espletterà nella partecipazione di membri dell'Unità di Ricerca CINI dell'Università alle attività scientifiche previste presso la Sede e attraverso la messa a disposizione della Sede per attività didattiche avanzate connesse ai progetti di cui sopra;

Le Parti, come sopra rappresentate, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e delle considerazioni

La premessa e le considerazioni costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è l'attivazione della Sede da insediare presso l'Università che renda possibile per il personale afferente dell'Unità di Ricerca e del CINI l'organizzazione e lo svolgimento di attività di ricerca, anche tramite la partecipazione a bandi, lo scambio di informazioni e di dati, la condivisione di strumenti di elaborazione e la sperimentazione di attività innovative di didattica avanzata presso la Sede.

Art. 3 - Referenti

Le Parti individuano come referenti della presente Convenzione:

- per l'Università, il Dott. Valerio Freschi e il Prof. Alessandro Bogliolo
- per il CINI, il Direttore Esecutivo pro tempore.

Articolo 4 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a:

- a) identificare quale locale preposto allo svolgimento delle attività della Sede, in via non esclusiva, per la durata della presente convenzione la stanza n. 4 del laboratorio UWIC (secondo piano del Collegio Raffaello, in Piazza della Repubblica n. 13 a Urbino); resta ferma la possibilità per l'Università di identificare un locale sostitutivo e/o identificare ulteriori eventuali locali, dandone preventiva comunicazione scritta a CINI e facendosi eventualmente carico delle relative spese che si dovessero rendere necessarie;
- b) garantire il collegamento della stanza di cui al precedente comma a) alle proprie reti telefoniche e telematiche per il periodo di validità del presente accordo, senza oneri per il CINI;
- c) consentire al CINI, per il periodo di validità del presente accordo, di installare, presso la Sede, eventuali attrezzature di ricerca acquisite e da acquisire nei progetti che saranno sviluppati presso la Sede stessa nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, previa autorizzazione degli organi competenti.

Articolo 5 - Impegni del CINI

Il CINI si impegna a:

- a) installare nei locali della Sede le attrezzature di ricerca acquisite e da acquisire nei progetti di cui è soggetto attuatore, per tutta la durata dei progetti stessi, e a renderli disponibili a titolo gratuito a ricercatori dell'Università, compatibilmente con le attività previste dai progetti con i

Delibera n. 7/2014 del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2014

pag. 4/5

cui finanziamenti esse sono acquisite;

b) ospitare nella Sede studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato dell'Università, per attività di tesi, di formazione e ricerca, nonché per attività di tirocinio, secondo i progetti formativi individuali concordati con i relativi Corsi di Studio dell'Università;

c) farsi carico delle spese di eventuali riadattamenti dei locali attribuiti, a uso delle esigenze della Sede, nonché degli arredi necessari. Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Università e successivamente verificati.

Il CINI assume la piena responsabilità per i danni a cose o a persone nello svolgimento delle attività di competenza, ferma restando la responsabilità dell'Università connessa al corretto adempimento degli obblighi di manutenzione straordinaria.

Articolo 6 – Progetti e ANVUR

I progetti che il CINI svilupperà presso la Sede saranno regolati tramite o un accordo quadro o accordi specifici, relativi ai singoli progetti, che regoleranno i termini del coinvolgimento delle Parti nei progetti stessi.

Ai fini della Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), il CINI si impegna ad ascrivere all'Università i finanziamenti ricevuti dall'Ente Finanziatore per progetti derivanti dalla partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali, in quota parte per le spese riferite al personale dell'Università coinvolto sui progetti.

Articolo 7 – Responsabilità

Ciascuna parte resta responsabile, nei confronti del proprio personale dipendente e di quello legittimato a frequentare la Sede, per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assicurativi propri dello stato giuridico di ciascun soggetto, compresi quelli relativi alla copertura di ogni rischio connesso alle o derivante dalle attività specifiche.

In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro il CINI e l'Università provvedono alla attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza.

A norma del D.L.gs. n.81/08 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente del CINI è individuato quale "datore di lavoro" del personale dipendente CINI, per l'Università il "datore di lavoro" è individuato nel Rettore.

I Referenti identificati ai sensi dell'art. 3, si attivano per garantire l'attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie per lo svolgimento dell'attività promuovendo il coordinamento fra i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle parti.

Qualora lavoratori dell'Università frequentassero, per motivi di ricerca o didattica, la Sede, il Datore di lavoro dell'Università curerà che tali attività siano svolte nel rispetto del Regolamento di Ateneo.

Per le apparecchiature di uso comune, il proprietario ne garantisce la conformità alle norme di sicurezza sia all'atto dell'installazione sia per l'intero periodo di utilizzo.

La sorveglianza sanitaria del personale dei due Enti è di competenza dei rispettivi datori di lavoro che definiranno le modalità per uno scambio di informazioni in merito.

La formazione del personale di cui all'art. 37 del D.Lgs n.81/08 è di competenza dei rispettivi datori di lavoro.

Ognuna delle parti dovrà fornire, ai lavoratori dell'altra parte, la necessaria formazione riguardo ai rischi specifici sul luogo di lavoro

Articolo 8 – Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia agli articoli 1803 e seguenti del

Delibera n. 7/2014 del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2014

pag. 5/5

codice civile in materia di comodato.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata a seguito di espressa volontà delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 11 – Foro Competente

Per qualunque controversia che dovesse nascere dal presente rapporto contrattuale, le parti stabiliscono la competenza del Foro di Urbino.

Articolo 12 – Registrazione e spese

La presente Convenzione è redatta in duplice copia originale, una per ciascuna Parte. Potrà essere registrata in caso d'uso a cura e spese del richiedente.

Urbino, lì

Per l'Università
Il Rettore

Per il CINI
Il Presidente"

2) il Rettore è autorizzato alla stipula della convenzione secondo il testo approvato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
